Regolamento modificato con delib. di C.C. n. 50 del 27/9/2002

COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21010 Via A. Diaz, 11 Tel.0332/531337 Fax 0332/531703
C.F./P.I. 00343860128
e-mail:comune.germignaga@comune.germignaga.va.it
www.comune.germignaga.va.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 25 del 27/06/1994
2. In particolare il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento amministrativo diretto al rilascio, rinnovo ed alla revoca delle concessioni relative alle seguenti occupazioni:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- ~~occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;~~
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

b) le misure base della tariffa determinata per tipologie di occupazione in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
c) i criteri di determinazione del canone;
d) le agevolazioni speciali;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
f) il procedimento di controllo, l'accertamento e le relative sanzioni.

ARTICOLO 2
Oggetto della concessione

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni da parte del titolare del provvedimento concessorio. A tale utilizzazione consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi beni da parte della collettività.

ARTICOLO 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo articolato nelle seguenti fasi:

a) avvio ad istanza di parte;

b) istruttoria compiuta dalla competente unità organizzativa responsabile;
c) conclusione del procedimento.

2. Tale procedimento è regolato dai principi generali previsti dalla legge 7 Agosto 1990 n.241 e dal Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi. Esso deve essere altresì coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

ARTICOLO 4
Avvio del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione Comunale.
2. L'unità organizzativa responsabile provvede a dare comunicazione personale all'interessato del nominativo del responsabile del procedimento e dell'avvenuto avvio del medesimo nei termini e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.
3. La domanda, da redigere in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:
   a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
   b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
   c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
   d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
   e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
   f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
   g) l'impegno del richiedente di adottare tutte le misure idonee affinchè l'occupazione non comporti intralcio al traffico ed alla viabilità;
   h) la dichiarazione del richiedente di assumere a proprio carico l'eventuale responsabilità civile e penale per danni a persone e cose derivati dall'occupazione in essere;
   i) la sottoscrizione del richiedente, o di persona espressamente delegata dal medesimo con atto scritto, a pena di nullità.
4. Alla domanda devono essere allegati eventuali altri documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione richiesta. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 4 Gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5
Termine per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costiuito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, come risultante dall'apposito avviso.

ARTICOLO 6
Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il temine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad acquisire il parere tecnico del Settore Polizia Municipale inoltrando al responsabile dell'unità organizzativa in oggetto la medesima domanda. Tale parere tecnico deve essere espresso e comunicato nel termine 10 giorni dalla trasmissione della documentazione.

ARTICOLO 7
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude necessariamente il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
2. Con tale provvedimento il responsabile del procedimento accoglie o denega la richiesta di occupazione. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di parte deve necessariamente precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, o del relativo spazio soprastante o sottostante.
3. Il provvedimento negativo indica nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il mancato accoglimento della richiesta.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alle competenti autorità giurisdizionali.

4. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, acquisisce al provvedimento di accoglimento la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti del procedimento amministrativo. La predetta nota costituisce parte integrante del documento ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446.

ARTICOLO 8
Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
2. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ARTICOLO 9
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- l'entità del deposito cauzionale eventuale.

ARTICOLO 10
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi oggetto dell'occupazione.
2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti il concessionario è altresì obbligato a rimettere in pristino l'area anche mediante la rimozione, a proprie spese, di eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare od escludere l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli assume a proprio carico l'eventuale responsabilità civile e penale per danni a persone e cose derivati dall'occupazione in essere.

4. Il titolare della concessione è tenuto a custodire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di tali atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, la quale provvederà a rilasciarne copia a spese dell'interessato.

ARTICOLO 11
Revoca e modifica della concessione. Rinuncia

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse tali da rendere non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Il provvedimento di revoca o modifica deve essere motivato.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione motivata diretta all'amministrazione.
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone ove versato e dell'eventuale deposito cauzionale previsto. Non sono altresì rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è ancora in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone versato è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

ARTICOLO 12
Decadenza dalla concessione

1. Il titolare della concessione decade dalla medesima a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni, di seguito tassativamente enunciate:

a) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
b) Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);
c) Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

2. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 5 giorni dalla sua adozione.

ARTICOLO 13
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del

suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale.

2. E' vietata la cessione del medesimo a soggetti diversi dal titolare della concessione.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio di nuova concessione mediante proposizione di apposita domanda ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. In tale richiesta devono essere altresì indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

ARTICOLO 14
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza della medesima, può chiedere il rinnovo. La richiesta di rinnovo deve essere motivata.
2. Tale richiesta deve essere rivolta all'unità organizzativa responsabile con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nel rispetto dei seguenti termini perentori:

- 1 mese prima della scadenza, per le occupazioni permanenti;
- 5 giorni prima della scadenza, per le occupazioni temporanee.

3. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della originaria concessione che si intende rinnovare.
4. Il relativo procedimento diretto al rinnovo è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 15
Anagrafe delle concessioni

1. L'unità organizzativa responsabile provvede a registrare i provvedimenti di concessione rilasciati, nel protocollo interno redatto in attuazione delle disposizioni previste nel Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

ARTICOLO 16
Occupazioni d'urgenza

1. Qualora, per comprovati motivi di emergenza o di obiettiva ed eccezionale necessità, si debba comunque procedere all'occupazione del suolo pubblico, la medesima può essere effettuata senza previa autorizzazione.
2. In tale ipotesi è fatto obbligo all'occupante senza titolo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione, e prova dell'eccezionalità e dell'urgenza, all'Amministrazione Comunale. Egli deve altresì contestualmente attivare la regolare procedura diretta al rilascio del provvedimento amministrativo.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 17
Oggetto del canone - Esclusioni

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.
~~E' altresì dovuto il canone di concessione per le occupazioni effettuate con passi carrabili e manufatti simili sul suolo pubblico, come sopra considerato.~~
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, come individuato nel comma precedente, effettuate con manufatti di qualunque genere compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le seguenti occupazioni, tassativamente enunciate:

a) Occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, tende solari poste a copertura dei balconi;
b) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986 -, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
c) Occupazioni di durata non superiore alle 24 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
d) Occupazioni occasionali di durata non superiore alle 3 ore.
e) Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia espressamente prevista, nell'atto di concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) I passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
g) Le occupazioni di aree cimiteriali.
h) LE OCCUPAZIONI RICHIESTE DALLA PRO-LOCO DI GERMIGNAGA PER FINI ISTITUZIONALI.

ARTICOLO 18
Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto anche abusivo. Il pagamento è dovuto in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato come risultante dal medesimo provvedimento amministrativo, ovvero dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento che rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ARTICOLO 19
Classificazione e durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione non è inferiore all'anno. In ogni caso la durata delle predette occupazioni non può avere durata superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal relativo provvedimento amministrativo è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

ARTICOLO 20
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
2. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (I categoria e II categoria), secondo l'elenco classificatorio delle strade e delle aree pubbliche contenuto nell'allegato A, costituente parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 21
Determinazione della misura di tariffa base

1. Per le **occupazioni temporanee** del suolo, soprassuolo e sottosuolo la misura base della **tariffa, a giorno e per metro quadrato o metro lineare**, è stabilita nella seguente misura:
- I categoria: lire 3.000
- II categoria: lire 2.100
2. Per le **occupazioni temporanee**, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura base della tariffa è determinata **in proporzione alle ore effettive di occupazione.**
3. Per le **occupazioni permanenti** del suolo, soprassuolo e sottosuolo la **tariffa per metro quadrato e metro lineare** è determinata nella misura percentuale del **3,93 %** della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1. E pertanto:
- I categoria: lire 117,9
- II categoria: lire 82,53

ARTICOLO 22
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore

attribuito all'attività connessa all'occupazione. Tale coefficiente deve essere moltiplicato per la misura base di tariffa come determinata nel precedente articolo.

2. Il valore in oggetto, determinato analiticamente nel successivo articolo 25 del presente regolamento, non può in ogni caso essere superiore a 5.

ARTICOLO 23
Criteri di determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione permanenti

1. Passi carrabili – Definizione

"Sono considerati passi carrabili, fermo restandone la non assoggettabilità alla COSAP quei manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone; tuttavia l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di metri quadri 10.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Ove il soggetto non abbia più interesse alla utilizzazione del passo carrabile, egli può avanzare richiesta all'amministrazione di abolizione del passo; in tal caso le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si tiene conto dello sviluppo forfettario in precedenza previsto dall'articolo 47 del Decreto Legislativo 25 Novembre 1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura del metro lineare.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari la superficie di riferimento, ai fini dell'applicazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi come risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazioni in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

4. Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

ARTICOLO 24
Criteri di determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione temporanee

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
Per le occupazioni temporanee di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari la superficie di riferimento, ai fini dell'applicazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi come risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali.
Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli.
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile al fine del canone è quella risultante dal relativo atto di autorizzazione con il seguente calcolo della superficie soggetta a canone:
"la riduzione della tariffa dell'80%. il calcolo delle superfici occupate con un abbattimento del 50% per i primi 100 mq., del 75% per superfici da 100 mq. sino a 1000 mq. e del 90% per superfici superiori ai 1000 mq." in tali occupazioni non sono comunque computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone."

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
Per le occupazioni con impalcature e ponteggi, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

ARTICOLO 25
Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. I coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, per le specifiche attività esercitate dai titolari degli atti di concessione, sono determinati nelle seguenti misure:

a) Edicole: 1,5
b) Chioschi: 1,5
c) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo: 0,5
d) Tende, fisse o retraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico; 0,3
e) Passi carrabili: 0,5
f) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: 0,25
g) Concessioni di sosta vietata per accesso alla proprietà privata: 0,5

h) Serbatoi di impianti di distribuzione dei carburanti: 2,5
i) Distributori di tabacchi: 1
j) Impianti pubblicitari: 1
k) Banchi di vendita di ambulanti nell'area di mercato di Germignaga: 0,38
l) - omissis -
m) Banchi, tavoli, sedie di pubblici esercizi: 0,8
n) Banchi di vendita in occasione di fiere e festeggiamenti: 0,65
o) Attività edili: 0,8
p) Spettacoli viaggianti: 0,3
q) Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con condutture, cavi ed impianti in genere: 0,25
r) Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per la posa o la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere: 0,5
s) Altre occupazioni non espressamente menzionate nelle precedenti tipologie (categoria residuale): 1 t) OCCUPAZIONI RICHIESTE DA GRUPPI POLITICI, SPORTIVI, DI VOLONTARIATO E DI QUARTIERE: 0,03.

2. Nell'Allegato B, costituente parte integrante del presente atto, si riporta la tabella completa dei coefficienti di valutazione economica delle occupazioni permanenti e temporanee, unitamente al prospetto di calcolo delle relative tariffe.

ARTICOLO 26
Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone, per le occupazioni permanenti e temporanee, è determinata come segue:

a) **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno, per le due categorie di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale, per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 21 deve essere moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'articolo 25.

L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari oggetto dell'occupazione, e successivamente per 365.

Formula per occupazioni permanenti:

Canone = PT x C x MQ (o ML) x 365

PT= Percentuale Misura Base Tariffa per occupazioni temporanee
C= Coefficiente valutazione economica
MQ= Metri Quadrati
ML= Metri Lineari

Per le occupazioni permanenti che sorgono o scadono nel corso dell'anno, la misura del canone dovuto è determinata comunque annualmente.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La misura base della tariffa, determinata a giorno intero per metro quadro o metro lineare per le due categorie di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale, deve essere rapportata alle ore effettive di occupazione.

Essa va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica della singola attività di cui all'articolo 25.

L'importo così ottenuto deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari oggetto dell'occupazione.

Formula per occupazioni temporanee giornaliere:

Canone = T x C x MQ (o ML)

T= Misura Base Tariffa
C= Coefficiente valutazione economica
MQ= Metri Quadrati
ML= Metri Lineari

Formula per occupazioni temporanee orarie:

Canone = (T / 24 x O) x C x MQ (o ML)

T= Misura Base Tariffa
O= Ore di occupazione
C= Coefficiente valutazione economica
MQ= Metri Quadrati
ML= Metri Lineari

2. Le frazioni di superficie occupata, inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono arrotondate alla unità superiore.
3. La misura del canone è arrotondata alle mille lire superiori qualora la relativa frazione sia superiore alle cinquecento lire.
   Viceversa si procede all'arrotondamento per difetto, in presenza di una frazione inferiore alle cinquecento lire.

ARTICOLO 27
Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, la misura complessiva del canone annuo è determinata, **in sede di prima applicazione** del predetto onere, come segue:

- lire 1.250 per utente.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a lire 1.000.000 .

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (posa e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere), realizzate dai soggetti in oggetto nelle **annualità successive a quella di istituzione del canone**, detto onere è determinato in base alle modalità previste nell'articolo 26, con riferimento alla misura di tariffa minima di lire 2.100 ridotta del 95 %.

ARTICOLO 28
Agevolazioni

1. Il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è ridotto:
- per le occupazioni temporanee del suolo pubblico aventi durata superiore a 15 giorni continuativi nella misura del 50 %;
- per le occupazioni temporanee del suolo pubblico aventi durata superiore a 30 giorni continuativi nella misura del 75 %;

  Non sono considerate continuative le occupazioni temporanee con banchi di vendita di ambulanti, effettuate nelle aree di mercato.
2. Tali riduzioni non sono cumulabili tra di loro.
3. Il canone è ridotto del 50 % qualora la riscossione del medesimo avvenga mediante apposito accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'obbligato. In tal caso l'accordo in oggetto, concluso in forma scritta, specifica le modalità di applicazione e di versamento del relativo onere.

ARTICOLO 29
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del canone deve essere effettuato alla data del 30 Aprile dell'anno di riferimento ovvero, per le occupazioni sorte nel corso dell'anno, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione, mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'Amministrazione Comunale.
2. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro il termine finale dell'occupazione previsto nel relativo atto di concessione.
3. Il canone, se d'importo superiore a lire 500.000, può essere corrisposto in quattro rate di eguale importo alle scadenze espressamente indicate nell'atto di concessione.

ARTICOLO 30
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone non versato.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento alle scadenze indicate nell'articolo 29.

2. E' in facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente locale, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

ARTICOLO 33
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano implicitamente rinnovate, semprechè le medesime non risultino in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il pagamento del canone costituisce conferma dei predetti provvedimenti.

ARTICOLO 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2002 a' sensi art.52 comma 2, DLGS 446/97.

TOSAP

Occupazioni temporanee:			
I categoria	3.000	€	1,55
II categoria	2.100	€	1,08
Occupazioni permanenti:			
I categoria	117,90	€	0,06
II categoria	82,53	€	0,04

ELENCO CLASSIFICAZIONE AREE AI FINI COSAP

VIA/V.LO/PIAZZA	CATEG. "A"	CATEG. "B"
VIA BARACCA	■	
VIA BELLINI		■
VIA BODMER	■	■
VIA CADORNA	■	
V.LO CAPPELLETTA	■	
VIA CARDUCCI		■
VIA CAZZANE	■	■
V.LO F.LLI CERVI		■
VIA CHERUBINI		■
VIA CILEA		■
VIA DEI MILLE	■	
VIA DIAZ	■	
VIA DONIZETTI	■	
VIA DELLA FONTANA	■	
P.ZZA GIOVANNI XXIII°	■	
VIA HUBER	■	■
VIA AL LAGO	■	
VIA DEL LATTE	■	
VIA LEOPARDI		■
VIA MAMELI	■	
VIA MANZONI		■
VIA MASCAGNI		■
VIA MATTEOTTI	■	
VIA MONTE GRAPPA		■
VIA ONGETTA	■	
P.ZZA PARTIGIANO	■	
VIA PUCCINI		■
VIA QUATTRO NOVEMBRE	■	■
P.ZZA ROMA	■	
VIA AI RONCHI		■
VIA ROSSINI		■
VIA SAN CARLO	■	
VIA SAN GIOVANNI		■
VIA STEHLI		■
V.LO DEL TORCHIO	■	
VIA TOTI	■	
P.ZZA VENTI SETTEMBRE	■	
VIA VERDI		■
VIA VOLTA		■

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. 50 N. DEL 27.9.2002.

OGGETTO: modifica regolamento C.O.S.A.P in seduta 27.9.2002.

ART.1 - Viene omessa la frase "occupazione con passi carrabili e manufatti simili"

ART. 17 - Viene omesso l'ultimo capoverso del punto 1)
Viene aggiunto al punto 3) quanto segue:
"h) le occupazioni richieste dalla Pro-loco di Germignaga per fini istituzionali".

ART.23 - Il primo capoverso del punto 1) viene così riscritto:
"Sono considerati passi carrabili, fermo restandone la non assoggettabilità alla COSAP quei manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

ART.24 - Il punto 3) viene così riscritto:
" Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile al fine del canone è quella risultante dal relativo atto di autorizzazione con il seguente calcolo della superficie soggetta a canone:
"LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELL'80%.
IL CALCOLO DELLE SUPERFICI OCCUPATE CON UN ABBATTIMENTO DEL 50% PER I PRIMI 100 MQ., DEL 75% PER SUPERFICI DA 100 MQ. SINO A 1000 MQ. E DEL 90% PER SUPERFICI SUPERIORI AI 1000 MQ."
In tali occupazioni non sono comunque computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone."

ART.25 - Al punto 1) viene aggiunta la seguente lettara t)
"t) occupazioni richieste da gruppi politici, sportivi, di volontariato e di quartiere: 0,03."